

PREMESSA AL REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO e successivi aggiornamenti

Con la pubblicazione del Regolamento **1272/2008 del 16 dicembre 2008** relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele sono state modificate e abrogate le direttive 67/548/CEE (sostanze pericolose) e 1999/45/CE (preparati pericolosi) e modificato il Regolamento (CE) n.1907/2006.

Il nuovo Regolamento (**Regolamento CLP**) è volto ad assicurare un grado più elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente nonché la libera circolazione delle sostanze chimiche, delle loro miscele e di taluni articoli specifici.

Scopi del nuovo Regolamento:

contribuire all'armonizzazione globale dei criteri di classificazione ed etichettatura delle sostanze e delle miscele e le norme relative all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose, non solo nell'ambito delle Nazioni Unite, ma anche recependo nel diritto comunitario i criteri del GHS (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals - sistema globale armonizzato di classificazione ed etichettatura dei prodotti chimici) concordati sul piano internazionale.
prescrivere obblighi precisi per fabbricanti, importatori, produttori, fornitori, utilizzatori a valle;
riformulare le nuove Schede di Sicurezza e le etichette di pericolo
sostituire gli attuali pittogrammi di pericolo, indicazioni di pericolo, frasi di rischio R e consigli di prudenza S
stabilire un elenco di sostanze con le rispettive classificazioni armonizzate e i rispettivi elementi di etichettatura armonizzati a livello comunitario;
sostituire il termine "preparato" con miscela"
istituire un inventario delle classificazioni e delle etichettature di sostanze, costituito da tutte le notifiche, registrazioni e classificazioni armonizzate ed elementi di etichettatura armonizzati.

Il nuovo regolamento prevede anche la notifica, da parte produttori e importatori, delle informazioni relative alla classificazione ed etichettatura delle sostanze, se non già notificate in base al Regolamento REACH, all'Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche (ECHA).

Sono previste inoltre modifiche alle Direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE (abrogate a partire dal 1° giugno 2015) nonché al Reg. (CE) n. 1907/2006 (REACH).

Il Regolamento, entrato in vigore il 20 gennaio 2009, prevede scadenze differenziate per le sostanze e per le miscele, anche in relazione alla data di immissione sul mercato, e la coesistenza, per un certo periodo, delle norme pre-esistenti e di quelle contenute nel Regolamento stesso ed esenzioni per alcune tipologie di sostanze e miscele pericolose.

In particolare:

la classificazione e l'etichettatura delle sostanze pericolose devono essere completate entro il 01/12/2010 per le sostanze ed entro il 01/06/2015 per le miscele;
le attuali direttive in vigore dovranno essere abrogate dal 1 giugno 2015;
durante il periodo transitorio verranno applicati entrambi i sistemi.

Regolamento (CE) N.790/2009 della Commissione

Il Regolamento modifica l'allegato VI del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (corrispondente all'allegato I della direttiva 67/548/CEE relativo alle sostanze pericolose), al fine di adeguarlo alle modifiche introdotte dalla direttiva 2008/58/CE (XXX adeguamento) e dalla direttiva 2009/2/CE (XXXI adeguamento)

In particolare le principali modifiche riguardano:

- la sostituzione delle indicazioni di classificazione ed etichettatura di alcune sostanze;
- l'inserimento e l'eliminazione di numerose sostanze.

Tali modifiche si applicheranno a partire dal 1° dicembre 2010, tuttavia le classificazioni armonizzate di cui all'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, modificato dal presente regolamento, possono applicarsi anteriormente al 1° dicembre 2010.

Regolamento (UE) N. 453/2010 della Commissione (I adeguamento al regolamento 1272/2008)

Viene modificato l'allegato II del Regolamento n. 1907/2006 (REACH). Tale Allegato, che contiene le prescrizioni per la compilazione delle schede di dati di sicurezza (SDS), deve infatti essere reso omogeneo con le disposizioni contenute nel Regolamento n. 1272/2008 (CLP-Classification, Labelling and Packaging), che armonizza le disposizioni e i criteri per la classificazione ed etichettatura delle sostanze, delle miscele e di taluni articoli specifici all'interno della Comunità, tenendo conto dei criteri di classificazione e di etichettatura del GHS (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals).

Le direttive 67/548/CEE (sostanze pericolose) e 1999/45/CE (preparati pericolosi) saranno sostituite nel corso di un periodo transitorio durante il quale le sostanze devono essere classificate, etichettate e imballate nel rispetto del regolamento (CE) n. 1272/2008 a decorrere dal 1° dicembre 2010 e le miscele a decorrere dal 1° giugno 2015, sebbene dal 1° dicembre 2010 al 1° giugno 2015 sia prescritta la classificazione delle sostanze in applicazione sia della direttiva 67/548/CEE che del regolamento (CE) n. 1272/2008. Entrambe le direttive saranno completamente abrogate dal regolamento (CE) n. 1272/2008 con effetto dal 1° giugno 2015.

Il nuovo regolamento suddivide l'Allegato II del REACH in due allegati con differenti obblighi e date di attuazione e apporta alcune modifiche di contenuto e di formato, quali l'inserimento obbligatorio a partire dal 1° dicembre 2010 e sino al 1° giugno 2015 della doppia classificazione delle sostanze, sia in base alla Direttiva 67/548/CE sia in base al Regolamento 1272/2008. Gli allegati I e II del Regolamento 453/2010 contengono due formati differenti, uno per le sostanze e uno per le miscele.

L'adozione dei contenuti degli allegati dovrà essere intesa come di seguito riportato:

- **30 novembre 2010:** fino a tale data i fornitori di sostanze e miscele potranno redigere le SDS secondo i requisiti dell'attuale allegato II del REACH.
- **1° dicembre 2010:** i fornitori di sostanze e miscele dovranno obbligatoriamente fornire SDS secondo le disposizioni dell'allegato I del Regolamento 453/2010 con le seguenti deroghe:
 - **fornitori di sostanze immesse sul mercato prima del 30 novembre 2010:** non avranno l'obbligo di aggiornamento del formato fino al 30 novembre 2012, in virtù della deroga di 2 anni per l'applicazione dei requisiti CLP di classificazione ed etichettatura e per le quali non è necessaria la revisione del contenuto;
 - **fornitori di miscele già immesse sul mercato** non avranno l'obbligo di aggiornamento del formato fino al 30 novembre 2012 se non è necessaria la revisione del contenuto
- **1° giugno 2015:** i fornitori di sostanze e miscele dovranno obbligatoriamente fornire SDS secondo le disposizioni dell'allegato II del Regolamento 453/2010 con le seguenti deroghe:
 - **fornitori di miscele immesse sul mercato prima del 1° giugno 2015:** non avranno l'obbligo di aggiornamento del formato fino al 31 maggio 2017, in virtù della deroga di 2 anni per l'applicazione dei requisiti CLP di classificazione ed etichettatura e per le quali non è necessaria la revisione del contenuto

Regolamento (UE) 286/2011: Il adeguamento al regolamento 1272/2008

Vengono adottate modifiche supplementari relative all'assegnazione delle indicazioni di pericolo e all'etichettatura dei piccoli imballaggi, alle nuove sottocategorie per la sensibilizzazione delle vie respiratorie e della pelle, alla revisione dei criteri di classificazione per i pericoli a lungo termine (tossicità cronica) per l'ambiente acquatico e a una nuova classe di pericolo per le sostanze e le miscele pericolose per lo strato di ozono.

Le modifiche riportate si sono rese necessarie al fine di aggiornare le disposizioni tecniche e gli allegati del Regolamento 1272/2008 (classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele), alla terza edizione riveduta del GHS (Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche - *Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals*), delle Nazioni Unite.

Il Regolamento è entrato in vigore il 19 aprile 2011.

Per l'applicazione delle norme sono previste le seguenti date:

- 1° dicembre 2012 per le sostanze
- 1° giugno 2015 per le miscele

Tuttavia sono previste le seguenti deroghe:

- prima di tali date le sostanze e le miscele potranno essere classificate, etichettate ed imballate ancora secondo le disposizioni del Regolamento (CE) n. 1272/2008
- per le sostanze immesse sul mercato prima 1° dicembre 2012 non sussiste l'obbligo di rietichettarle e reimballarle in conformità al nuovo regolamento fino al 1° dicembre 2014.
- per le miscele immesse sul mercato prima del 1° giugno 2015 non sussiste l'obbligo di rietichettarle e reimballarle in conformità al nuovo regolamento fino al 1° giugno 2017.

Regolamento (UE) N.618/2012 della Commissione

Il nuovo Regolamento modifica le tabelle 3.1 e 3.2 presenti dell'allegato VI, parte 3 del Regolamento CLP, introducendo la classificazione armonizzata per 11 nuove sostanze e modificando la classificazione per 5 sostanze già presenti.

In particolare, per quanto riguarda il settore cosmetico, viene introdotta la seguente classificazione per l'ingrediente 4-tert-butylbenzoic acid (n. cas 98-73-7), presente nell'Inventario europeo degli Ingredienti Cosmetici.

Classificazione		Etichettatura		
Codici di classe e di categoria di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo	Pittogrammi, codici di avvertenza	Codici di indicazioni di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo supplementari
Repr. 1B STOT RE 1 Acute Tox.4	H36F H372 H302	GHS07 GHS08 Dgr	H36F H372 H302	-----

Le modifiche introdotte si sono rese necessarie al fine di aggiornare le disposizioni tecniche e gli allegati del Regolamento 1272/2008 ai recenti pareri espressi dal Comitato di Valutazione dei rischi dell'Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA).

Il Regolamento è entrato in vigore il 31 luglio 2012. Le classificazioni armonizzate previste si applicheranno, invece, a decorrere dal 1° dicembre 2013 ma su base volontaria potranno essere applicate anche in data antecedente.

Regolamento (UE) N.487/2013 della Commissione

Le principali modifiche riguardano:

- 1) aggiunta di nuove categorie di pericolo per i gas chimicamente instabili e per gli aerosol non infiammabili;
 - 2) deroghe per l'etichettatura di sostanze o miscele classificate come corrosive per i metalli (ma non per pelle e/o occhi);
 - 3) possibilità di omettere alcuni dati dall'etichettatura se il volume della sostanza o della miscela è inferiore a una certa quantità.
- Al fine di garantire che i fornitori di sostanze possano adeguarsi alle nuove disposizioni relative alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio introdotte dal presente regolamento, è previsto un periodo transitorio al fine di fornire la possibilità di applicare le disposizioni del regolamento su una base volontaria prima che termini il periodo transitorio.

In particolare in deroga all'articolo 3, secondo paragrafo, le sostanze e le miscele possono, prima del 1° dicembre 2014 e prima del 1° giugno 2015 rispettivamente, essere classificate, etichettate ed imballate in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 modificato dal nuovo regolamento.

In deroga all'articolo 3, secondo paragrafo, le sostanze classificate, etichettate ed imballate in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 e immesse sul mercato prima del 1° dicembre 2014 non devono essere rietichettate e reimballate in conformità del nuovo regolamento fino al 1° dicembre 2016.

In deroga all'articolo 3, secondo paragrafo, le miscele classificate, etichettate ed imballate in conformità della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio o del regolamento (CE) n. 1272/2008 e immesse sul mercato prima del 1° giugno 2015 non devono essere rietichettate e reimballate in conformità del nuovo regolamento fino al 1° giugno 2017.

Il Regolamento si applica:

- alle sostanze a decorrere dal 1° dicembre 2014 e
- alle miscele a decorrere dal 1° giugno 2015.

Regolamento UE 758/2013 della Commissione

Le modifiche introdotte dal Regolamento 758/2013, che riguardano numerose sostanze, si sono rese necessarie al fine di correggere numerosi errori presenti negli allegati I, II, IV e V del Regolamento (CE) n. 790/2009, e aggiungere ulteriori voci all'allegato VI del regolamento 1272/2008.

Il Regolamento è entrato in vigore il 13 agosto 2013, ma i fornitori non sono tenuti a rietichettare e a reimballare le sostanze elencate negli allegati del Regolamento, né le sostanze o le miscele che le contengono, che hanno già immesso sul mercato a norma del Regolamento (CE) n. 1272/2008 prima dell'entrata in vigore del Regolamento in oggetto.

Il Regolamento 758/2013 modifica anche le seguenti sostanze di interesse cosmetico: boric acid, sodium perborate, benzoyl peroxide, calcium hypochlorite e chlorine dioxide.

Regolamento UE 944/2013: aggiornamenti allegati Regolamento 1272/2008

Il nuovo Regolamento modifica l'allegato IV (elenco dei consigli di prudenza) e l'allegato VI (classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose) del Regolamento n. 1272/2008.

Si segnalano gli ingredienti di interesse cosmetico di cui viene modificata la classificazione/etichettatura:

COCAMINE
ETHYL PYRROLIDONE
HYDROGENATED TALLOWAMINE
OLEAMINE
POLYAMINOPROPYL BIGUANIDE
STEARAMINE
TALLOWAMINE
TRISOPROPANOLAMINE
VINYL ACETATE

Viene inoltre modificato il consiglio di prudenza con codice P210.

Le modifiche contenute nel provvedimento si applicano alle sostanze a decorrere dal 1° dicembre 2014 e alle miscele a decorrere dal 1° giugno 2015 mentre le modifiche alla parte 3 dell'allegato VI del Reg. (CE) n. 1272/2008 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2015 per tutte le voci ad eccezione della voce «pece, catrame di carbone, alta temperatura» (pitch, coal tar, high-temp.; numero CE 266-028-2), per la quale le modifiche si applicano a decorrere dal 1° aprile 2016.

Fino al 1° dicembre 2016 non sussiste l'obbligo di etichettare o imballare nuovamente in conformità del presente regolamento le sostanze classificate, etichettate e imballate in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 e immesse sul mercato prima del 1° dicembre 2014.

Fino al 1° giugno 2017 non sussiste l'obbligo di etichettare e imballare nuovamente in conformità del presente regolamento le miscele classificate, etichettate e imballate in conformità della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio o del regolamento (CE) n. 1272/2008 e immesse sul mercato prima del 1° giugno 2015.

Il Regolamento 944/2013 è entrato in vigore il 23 ottobre 2013.

Regolamento UE 605/2014: aggiornamenti allegati Regolamento 1272/2008

Il nuovo Regolamento modifica alcune tabelle linguistiche gli allegati III e IV (elenco indicazioni di pericolo e consigli di prudenza) introducendo la traduzione in croato, e l'allegato VI (classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose) del Regolamento n. 1272/2008.

Le modifiche riguardano anche alcuni ingredienti di interesse cosmetico di cui viene modificata la classificazione/etichettatura:

Ethylbenzene
Styrene
Tetrahydrofurfuryl Alcohol
Formaldehyde

Vengono inoltre classificate pericolose e inserite le seguenti classificazioni per le sostanze Benzoic Acid e Iodopropynyl Butylcarbamate:

	Classificazione		Etichettatura		
	Codici di classe e di categoria di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo	Pittogrammi, codici di avvertenza	Codici di indicazioni di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo supplementari
Benzoic acid	STOT RE 1 Skin Irrit. 2 Eye Dam. 1	H372 (polmoni) (inalazione) H315 H318	GHS08 GHS05 Dgr	H372 (polmoni) (inalazione) H315 H318	-----
Iodopropynyl butylcarbamate	Acute Tox. 3 Acute Tox. 4 STOT RE 1 Eye Dam. 1 Skin Sens. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H331 H302 H372 (laringe) H318 H317 H400 H410	GHS06 GHS08 GHS05 GHS09 Dgr	H331 H302 H372 (laringe) H318 H317 H410	-----

Le modifiche contenute nel provvedimento si applicano alle sostanze a decorrere dal 1° dicembre 2014 e alle miscele a decorrere dal 1° giugno 2015 mentre le modifiche alla parte 3 dell'allegato VI del Reg. (CE) n. 1272/2008 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Fino al 1° dicembre 2016 non sussiste l'obbligo di etichettare o imballare nuovamente in conformità del nuovo Regolamento le sostanze classificate, etichettate e imballate in conformità del Regolamento (CE) n. 1272/2008 e immesse sul mercato prima del 1° dicembre 2014.

Fino al 1° giugno 2017 non sussiste l'obbligo di etichettare e imballare nuovamente in conformità del presente regolamento le miscele classificate, etichettate e imballate in conformità della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio o del Regolamento (CE) n. 1272/2008 e immesse sul mercato prima del 1° giugno 2015.

Il Regolamento 605/2014 entrerà in vigore il 26 giugno 2014.

Regolamento UE 2015/491: proroga date di adeguamento Regolamento 605/2014

Sulla Gazzetta Ufficiale Europea serie L 78 del 24 marzo 2015 è stato pubblicato il Regolamento (UE) n. 2015/491 del 23 marzo 2015, recante modifica, ai fini dell'introduzione di indicazioni di pericolo e consigli di prudenza in croato e dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Il Regolamento proroga dal 1° aprile 2015 al 1° gennaio 2016 la data per l'applicazione delle disposizioni nuove o aggiornate per la classificazione e l'etichettatura di una serie di sostanze.

Le modifiche, contenute nel Regolamento 605/2014, riguardano anche i seguenti ingredienti di interesse cosmetico di cui viene modificata la classificazione/etichettatura:

Ethylbenzene
Styrene
Tetrahydrofurfuryl Alcohol
Formaldehide

Vengono inoltre classificate pericolose le sostanze Benzoic Acid e Iodopropynyl Butylcarbamate:

Alla luce del nuovo Regolamento le modifiche, in termini di classificazione ed etichettatura di sostanze si applicheranno pertanto a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Regolamento UE 1221/2015: aggiornamenti allegati Regolamento 1272/2008

Sulla Gazzetta Ufficiale Europea serie L 197/10 del 25 luglio 2015 è stato pubblicato il Regolamento (UE) n. 1221/2015 del 24 luglio 2015, che modifica il Regolamento n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico.

Il nuovo Regolamento modifica l'allegato VI (classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose) del Regolamento n. 1272/2008. Le modifiche riguardano, tra l'altro, anche due ingredienti di interesse cosmetico di cui viene modificata la classificazione/etichettatura: Nitric acid e Pelargonic acid.

Viene inoltre introdotta la classificazione di pericolosità delle seguenti sostanze :

INCI NAME	Classificazione		Etichettatura		
	Codici di classe e di categoria di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo	Pittogrammi, codici di avvertenza	Codici di indicazioni di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo supplementari
POTASSIUM SORBATE	Eye Irrit. 2	H319	GSH07 Wng	H319	-----
CARVONE	Skin Sens. 1	H317	GHS07 Wng	H317	-----

INCI NAME	Classificazione		Etichettatura		
	Codici di classe e di categoria di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo	Pittogrammi, codici di avvertenza	Codici di indicazioni di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo supplementari
CAPRIC ACID	Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 Aquatic Chronic 3	H315 H319 H412	GHS07 Wng	H315 H319 H412	
CAPRILYL ACID	Skin Corr. 1C Aquatic Chronic 3	H314 H412	GHS05 Dgr	H314 H412	
IMIDAZOLE	Repr. 1B Acute Tox. 4 Skin Corr. 1C	H360D H302 H314	GHS08 GHS07 GHS05 Dgr	H360D H302 H314	

Le modifiche contenute nel provvedimento si applicano alle sostanze a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Regolamento UE 1179/2016: aggiornamenti allegati Regolamento 1272/2008

Sulla Gazzetta Ufficiale Europea serie L 195/11 del 20 luglio 2016 è stato pubblicato il Regolamento (UE) n. 1179/2016 del 19 luglio 2016, che modifica il Regolamento n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico.

Il nuovo Regolamento modifica l'allegato VI (classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose) del Regolamento n. 1272/2008. Le modifiche riguardano, tra l'altro, anche un ingrediente di interesse cosmetico (Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde) per il quale viene introdotta la seguente classificazione/etichettatura di pericolosità:

INCI NAME	Classificazione		Etichettatura		
	Codici di classe e di categoria di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo	Pittogrammi, codici di avvertenza	Codici di indicazioni di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo supplementari
HYDROXYISOHEXYL 3-CYCLOHEXENE CARBOXALDEHYDE	Skin Sens. 1 A	H317	GHS07 Wng	H317	

Tale ingrediente, utilizzato come componente di fragranza, è attualmente presente nell'allegato III, n. 79 del Regolamento 1223/2009.

Con questo Regolamento viene soppressa anche la tabella 3.2 nell'allegato VI, relativa all'elenco delle sostanze pericolose che sono oggetto di classificazione ed etichettatura sulla base dei criteri della Direttiva 67/548/CEE. Poiché dal 1° giugno 2015 la direttiva 67/548/CEE è stata abrogata, la tabella 3.2 dell'allegato VI, parte 3, è stata soppressa con effetto dal 1° giugno 2017.

Il Regolamento è entrato in vigore il 9 agosto 2016. Le modifiche contenute nel provvedimento si applicano alle sostanze a decorrere dal 1 marzo 2018.

Regolamento UE 776/2017: aggiornamenti allegati Regolamento 1272/2008

Sulla Gazzetta Ufficiale Europea serie L 116/1 del 5 maggio 2017 è stato pubblicato il Regolamento (UE) n. 776/2017 del 4 maggio 2017, che modifica il Regolamento n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico.

Il nuovo Regolamento prevede l'inclusione di valori armonizzati delle stime di tossicità acuta (STA) nelle voci elencate nell'allegato VI del Regolamento (CE) n. 1272/2008. Tale introduzione ha lo scopo di agevolare l'armonizzazione della classificazione delle miscele e fornire un sostegno alle autorità di attuazione.

Inoltre con le nuove disposizioni viene modificata la classificazione e l'etichettatura di numerose voci dell'allegato VI, ed alcuni suoi paragrafi introduttivi.

Le modifiche riguardano, tra l'altro, anche alcuni ingredienti di interesse cosmetico per i quali viene introdotta la seguente classificazione/etichettatura di pericolosità:

INCI NAME	Classificazione		Etichettatura		
	Codici di classe e di categoria di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo	Pittogrammi, codici di avvertenza	Codici di indicazioni di pericolo	Codici di conc. specifici, fattori M e STA
HYDROXYDICHLOORO-DIPHENYL ETHER	Eye Dam. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H318 H400 H410	GHS05 GHS09 Dgr	H318 H410	M = 10 M = 10

INCI NAME	Classificazione		Etichettatura		
HYDROXYDICHLORO-DIPHENYL ETHER	Repr. 1B Acute Tox. 4* Aquatic Chronic 2	H360FD H302 H411	GHS08 GHS07 GHS09 Dgr	H360FD H302 H411	
LINALOOL	Skin Sens. 1B	H317	GHS07 Wng	H317	
CHLOROPHENE	Carc. 2 Repr. 2 Acute Tox. 4 Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1 Eye Dam. 1 STOT RE 2 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H351 H361f H332 H315 H317 H318 H373 (reni) H400 H410	GHS08 GHS05 GHS07 GHS09 Dgr	H351 H361f H332 H315 H317 H318 H373 (reni) H410	M = 1 M = 100
OXYQUINOLINE	Repr. 1B Acute Tox. 3 Eye Dam. 1 Skin Sens. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H360D H301 H318 H317 H400 H410	GHS08 GHS06 GHS05 GHS09 Dgr	H360D H301 H318 H317 H410	M = 1 M = 1

Per l'adeguamento alle nuove classificazioni armonizzate e alle nuove disposizioni in materia di STA dell'allegato VI, parte 1, è concesso ai fornitori un periodo di tempo ragionevole al fine di consentire loro di adeguare l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele alle nuove classificazioni e di vendere le scorte esistenti.

Il Regolamento è entrato in vigore il 25 maggio 2017. Le modifiche contenute nel provvedimento si applicano a decorrere dal 1° dicembre 2018, mentre le disposizioni specifiche di seguito elencate si applicano dal 1° giugno 2017: punto 1), le lettere a), b), d), e), f), g), h), i) e j) del punto 2) e le lettere a) e b) del punto 3).

Infine, le sostanze e le miscele possono, prima del 1° dicembre 2018, essere classificate, etichettate ed imballate in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008, modificato dal presente Regolamento.